

L'istituto dove insegno è un professionale. L'orario di lezione è il seguente: 8,30 - 13,40.

Nel POF è riportato la seguente frase: "La durata oraria è di 50 minuti: in tal modo l'istituto intende sopperire alla difficoltà, ingenerata dagli orari dei trasporti pubblici, degli studenti di fruire di adeguati spazi temporali di studio domiciliari e di raggiungere la scuola in tempo utile per l'inizio delle lezioni." In collegio docenti ho fatto notare la contraddizione fra la richiesta del recupero e la frase riportata nel Piano dell'offerta formativa, ma non ho avuto risposta.

La mia domanda è la seguente: è necessario recuperare i 10 minuti di lezione? Il Dirigente scolastico pretende il recupero dei minuti di cui almeno un'ora per le sostituzioni di colleghi assenti. Vi comunico che non è mai stata presa in considerazione l'eventualità di anticipare l'orario di lezione alle ore 8,00, anzi la stessa è stata spesso boicottata con motivazioni e prese di posizioni pretestuose ed inconsistenti.

Abbiamo alle spalle molti anni di discussione su questo punto, ma sembra che ancora si faccia molta confusione. Allora, ricapitoliamo.

Se è stato il Collegio dei docenti della tua scuola a decidere l'orario che tu dici inserito nel POF, allora si può dire che il collegio si è pronunciato "fuori sacco" e cioè si è pronunciato su questioni che non sono di sua competenza.

Il Collegio dei docenti è un organismo tecnico professionale e come tale si deve occupare di didattica e non di funzionamento complessivo della scuola o degli aspetti organizzativi. Compete, infatti, al Consiglio d'Istituto stabilire l'orario di funzionamento della scuola e cioè "l'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività in relazione alle condizioni ambientali" (vedi art. 10 c. 4 del d.lgs n. 297/94, regolamento dell'autonomia e art. 26 c. 8 del contratto 2003).

Il Collegio, invece, nell'ambito dell'orario giornaliero di funzionamento della scuola, può decidere (vedi art. 26 comma 7 del contratto e regolamento autonomia) la modifica dell'unità oraria di lezione (da 60' a ciò che ritiene didatticamente più idoneo), ma lo può fare solo per ragioni didattico-educative (i motivi di trasporto non hanno nulla a che vedere con ciò).

Se lo fa, deve approvare un progetto e nel progetto deve anche indicare le modalità di recupero delle ore d'insegnamento sia per i ragazzi (che hanno diritto al monte orario annuo di lezione per ciascuna disciplina) sia per i docenti (i quali sono tenuti agli obblighi contrattuali delle 18

Scritto da FLC CGIL TORINO
Venerdì 09 Luglio 2010 13:23 -

ore).

I docenti devono restituire il tempo sottratto ai ragazzi disciplina per disciplina e non certo per fare supplenze brevi come mi sembra dica il vostro Dirigente Scolastico! Se ciascuno fa il proprio mestiere (e nel tuo caso la decisione delle modifiche orarie nel POF per ragioni esterne compete al Consiglio d'Istituto), allora nel contratto è scritto chiaramente cosa è dovuto e cosa non lo è (vedi art. 26 commi 7 e 8 del Ccnl/03).

In sintesi: se la decisione l'assume il Consiglio d'Istituto per fattori ambientali (trasporto, locali, mensa, etc.) non si deve recuperare nulla, se invece l'assume il Collegio dei docenti per ragioni didattiche (e solo per queste si può pronunciare), allora sia i ragazzi sia i docenti debbono recuperare tutte le frazioni di orario ridotte.

Mi pare che nella tua scuola, da ciò che dici, non si capisca chi abbia deciso tutto ciò nel POF.

[SEO by Artio](#)